

BIGLIETTO DI CANCELLERIA

| | | | | |
|-------------|-------|----------|---------|-------|
| | | N° | 93/2010 | Recl. |
| MAGISTRATO: | Dott. | UDIENZA: | | |

TRIBUNALE DI VELLETRI
affari diversi

COMUNICAZIONE DI PROVVEDIMENTO PRONUNCIATO FUORI UDIENZA

Il Cancelliere.

in esecuzione degli artt. 134 e 170 cod. proc. civ., comunica alle parti costituite:

- **Avv.**
- **Avv. Gerardo RUSSILLO**

2832
9 GIU 2011

che nel procedimento promosso da
contro

il Presidente del Tribunale ha pronunciato in data 30 maggio 2011 la seguente

ORDINANZA

Vedere allegato.

Velletri, 30 maggio 2011



RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto _____ **Ufficiale Giudiziario** addetto al _____
_____ **ho notificato il presente**
biglietto al _____
mediante consegna a _____
_____, il _____

L' _____ **Ufficiale Giudiziario**

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE

N° 93/2010 Reel
N° 2795 Crow

Il Collegio composto dai Signori Magistrati:

Dott. A.P. La Malfa - Presidente

Dott. M. Casaregola - Giudice

Dott.ssa A. Pellettieri - Giudice relatore ed estensore,

riunito nella camera di consiglio,

letti gli atti del procedimento iscritto al N. 93/2010 Affari Diversi, promosso da:

, elettivamente domiciliati in

presso l'Avv.

e difesi giusta delega in atti dall'Avv.

RECLAMANTI

nei confronti di

, elettivamente domiciliati in

presso l'Avv.

, e difesi dall'Avv. G. Russillo giusta delega in atti

RECLAMATI

avente ad oggetto: **reclamo avverso l'ordinanza riservata del 29 luglio-5 agosto 2010 emessa dal Tribunale di Velletri- Sezione Distaccata di Anzio nell'ambito del giudizio per reintegra nel possesso instaurato da** ;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4 maggio 2011,

OSSERVA

Il reclamo si appalesa destituito di giuridico fondamento e va ,pertanto, rigettato.

Premesso che i Signori hanno promosso azione di reintegra nel possesso nei confronti degli odierni reclamati , per sentir disporre in loro favore la immediata reintegra nell' "*originario e pieno compossesso dell'area e della porzione di corte antistante le loro proprietà , ordinando il ripristino dello stato dei luoghi , mediante rimozione dei cancelli e dei piloni di sostegno ed opere murarie collocati dai resistenti , onde consentire il pieno godimento della pregressa servitù di passaggio anche veicolare*" ; che con l'ordinanza oggi reclamata veniva dichiarata , su espressa richiesta dei Signori la cessazione della materia del contendere per avere i Signori rimosso gli ostacoli che impedivano il passaggio , e veniva disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa; che parte reclamante ha impugnato la suddetta ordinanza limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese di lite , rileva il Collegio che la compensazione delle spese di causa è stata disposta dal primo giudice previa espressa motivazione dei motivi .

Invero l'ordinanza reclamata fa espresso riferimento alla natura della controversia e delle questioni prospettate nonché alla volontà conciliativa mostrata dalle parti, quali motivi idonei, ed effettivamente idonei a parere del Collegio, a legittimare la deroga al generale principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.

L'art. 92 c.p.c. come modificato dalla legge 28.12.2005 n. 263 prevede infatti che, a partire dal 1° marzo 2006, la facoltà per il giudice di disporre la compensazione delle spese processuali sia ancorata alla specifica indicazione dei motivi che rendono opportuna siffatta pronuncia; nel regime previgente era invece sufficiente per il giudice indicare la soccombenza reciproca ovvero altri giusti motivi, quali fondamento della pronuncia di compensazione delle spese legali, senza null'altro aggiungere (v. Cass. 8540/2005: "*In materia di spese processuali, il giudice può disporre la compensazione anche senza fornire, al riguardo, alcuna motivazione, e senza che, per questo, la statuizione diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, atteso che la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di giusti motivi*") .

Nella fattispecie i motivi risultano espressamente elencati e l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 111 Cost. è stato pienamente assolto.

Anche a volere ritenere, come prospettato da parte reclamante, che in ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese avrebbero dovuto essere liquidate secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale, osserva il Collegio che nel giudizio di reintegra nel possesso non è stata espletata attività istruttoria, in quanto dopo la prima udienza di comparizione, la stessa parte ricorrente ha dato atto della rimozione del cancello (cfr. verbale udienza 14.7.2010); in altri termini, non è stata dimostrata, proprio a cagione del mancato espletamento di attività istruttoria, la esistenza di una situazione di fatto in capo ai ricorrenti assimilabile a una servitù di passaggio, e neppure è stato provato che il cancello apposto abbia effettivamente impedito ai ricorrenti di esercitare il passaggio.

Non può dunque parlarsi di soccombenza virtuale se nel giudizio cautelare non è stata espletata attività istruttoria volta ad accertare la sussistenza dei presupposti dell'azione di reintegra nel possesso.


Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto del reclamo e la integrale conferma del provvedimento reclamato.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo .

Ritiene infine il Collegio di dover applicare alla fattispecie la norma di cui all'art. 96 ultimo comma c.p.c. , aggiunto dalla legge 18.6.2009 n. 69 in vigore a partire dal 4 luglio 2009 (*"In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata"*) , per avere i reclamanti abusato dello strumento processuale prospettando motivi palesemente infondati , costringendo la controparte a difendersi in un giudizio che non aveva ragione alcuna di essere instaurato. Si ritiene equo liquidare la somma di € 500,00 in favore di parte reclamata.

P.Q.M.

Il Collegio ,come in epigrafe costituito , così provvede:


- 
- a) rigetta il reclamo proposto con ricorso depositato il 23.9.2010;
 - b) condanna parte reclamante alla refusione delle spese del presente procedimento in favore dei reclamati che si liquidano in complessivi € 1200,00 , di cui € 500,00 per diritti , € 700,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge;
 - c) visto l'art. 96 ultimo comma c.p.c., condanna parte reclamante al pagamento in favore di parte reclamata della somma di € 500,00.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti.

Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del 30 maggio 2011

Il Giudice Estensore

Il Presidente



TRIBUNALE DI VELLETRI
AFFARI DIVERSI
DEPOSITATO

OGGI 30 MAG 2011

il Cancelliere
